

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1796

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1994

---

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994,  
n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in  
materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale  
della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad  
esaurimento

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI.- L'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, ha previsto la formazione di apposite graduatorie provinciali per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi degli articoli 11, 14 e 15 dello stesso provvedimento d'urgenza.

Detti articoli estendono sostanzialmente il beneficio dell'immissione in ruolo, già definito, per varie categorie di personale della scuola, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, a coloro che hanno maturato i necessari requisiti di servizio in anni successivi a quelli presi in considerazione dalla stessa legge n. 270 o che si sono venuti a trovare in particolari situazioni.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 140 del 1988, dovevano essere compilate distinte graduatorie provinciali a seconda delle diverse decorrenze giuridiche stabilite in corrispondenza di quelle relative alle varie ipotesi d'immissione in ruolo configurate dalla legge n. 270 del 1982.

Tale quadro normativo è stato peraltro modificato da un ulteriore provvedimento di urgenza, intervenuto a distanza di poco più di un mese dalla conversione in legge del precedente decreto-legge n. 140: il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

L'articolo 8-bis di tale ultimo provvedimento, articolo inserito in sede di conversione, ha trasformato in nazionali le predette graduatorie provinciali.

Nei suoi vari commi esso determina le modalità di conferimento delle nomine sulla base delle graduatorie nazionali, senza nulla precisare in ordine alle decorrenze giuridiche da attribuire alle nomine stesse.

Esclusivamente con riguardo alle nomine conferite in corso d'anno, l'articolo esplici-

tamente statuisce che esse hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico durante il quale la nomina ha luogo; peraltro, con raggiungimento della sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nel silenzio della nuova normativa e, cioè, in assenza di un'espressa abrogazione delle precedenti disposizioni sulle decorrenze giuridiche, l'Amministrazione, nel dettare le istruzioni applicative, ha ritenuto che le nomine dovessero essere conferite con la decorrenza giuridica già prevista dalle norme originarie di immissione in ruolo e che la disposizione dettata per le nomine conferite in corso d'anno avesse una portata limitata alla sola fattispecie indicata.

Tali istruzioni applicative non hanno però trovato riscontro nell'orientamento adottato dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, la quale, usando un differente approccio logico-sistematico, ha ritenuto - nel rifiutare il visto e la registrazione di alcuni decreti di nomina - che all'articolo 8-bis sia da attribuire una portata del tutto innovativa, tale da determinare una *reformatio in pejus* delle precedenti decorrenze giuridiche.

Ciò non può non suscitare perplessità anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Accanto a siffatte perplessità di ordine giuridico, non possono peraltro sottacersi le notevoli conseguenze che comporterà, sul piano pratico, la decisione della Corte dei conti.

L'Amministrazione si trova infatti ora nella condizione di dover dare seguito alla predetta deliberazione della Corte dei conti, con una serie di gravi e prevedibili inconvenienti: rettifiche dei provvedimenti già adottati e registrati da molte delegazioni regionali; rideterminazione del trattamento

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

economico sulla base della nuova decorrenza giuridica da attribuire, con conseguente recupero di somme già corrisposte; riassunzione in servizio del personale già in pensione e che, per effetto della rideterminazione dell'anzianità, perderebbe il diritto al trattamento di quiescenza; rideterminazione dei punteggi da attribuire ai fini della mobilità annuale; eccetera.

Tutto ciò farà insorgere una notevole mole di contenzioso, con effetti destabilizzanti sul regolare funzionamento del servizio scolastico e dagli esiti imprevedibili.

Per evitare tali conseguenze si rende assolutamente necessario intervenire con una disposizione interpretativa dell'articolo 8-bis già citato, nel senso che restano ferme le decorrenze giuridiche come queste erano fissate dal decreto-legge n. 140 del 1988 ed alle quali si era attenuta l'Amministrazione.

La norma di chiarimento, però, per essere realmente efficace, deve essere immediatamente operativa - e quindi essa riveste un carattere di assoluta urgenza - allo scopo di dare certezza di comportamenti agli uffici scolastici periferici che stanno per avviare le procedure per le operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico, operazioni sulle quali incideranno per l'appunto proprio le posizioni individuali dei singoli aspiranti, calcolate sulla base delle anzianità di servizio.

Tali considerazioni suffragano sufficientemente i motivi di urgenza della norma proposta.

Essa non comporta spesa, atteso che non fa che confermare decorrenze giuridiche già stabilite dalla legislazione intervenuta in materia.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento.

*Decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1994.*

**Interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla base di graduatorie nazionali ad esaurimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è da intendere nel senso che le graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono le stesse decorrenze giuridiche delle originarie graduatorie provinciali, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 8-bis per le nomine effettuate durante l'anno scolastico.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - JERVOLINO RUSSO - BARUCCI  
- CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO